



Giunta Regionale della Campania
 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI
 Direzione Generale per i Lavori Pubblici
 e la Protezione Civile
 UNITÀ OPERATIVA DIRIGENZIALE 53-08-03
 Servizio Geologico e Coordinamento
 Sistemi Integrati Difesa del Suolo, Bonifica e Irrigazione

Il Dirigente

53 - 08 - 13
 Genio Civile di Salerno
 presidio Protezione Civile
 pec: dg08.uod13@pec.regione.campania.it

1096

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0141020 27/02/2014 10.17.00
 Mitt. : 530803 UOD Servizio geologico e coord.
 Ass. : 530813 UOD Genio civile di Salerno: p.
 Classifica : 15. Fascicolo : 22 del 2010



DATA DI
 APPROVAZIONE
 15 MAG. 2014
 16 MAG. 2014
 IL DIRIGENTE DEL SETTORE

e. p.c.

60 - 01 - 00
 Avvocatura Regionale
 Via Marina. 19/C - Pal. Armieri
 80133 NAPOLI
 pec: agc04.sett01@pec.regione.campania.it

Oggetto: Prat. n. 3190/07. Avv.ra. Invio sentenza n. 91/12 resa dal TRAP presso la Corte di Appello di Napoli relativa al ricorrente Califano Luigi + altri. Predisposizione degli atti relativi al riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Si inoltra la nota n. 98290 del 11.02.14 dell'Avvocatura Regionale, affinché codesto Genio Civile, competente per territorio e per materia, provveda a dare esecuzione all'allegata Sentenza n. 91/12.

Il Funzionario di P.O.
 Arch. Giovanni Biascioli

[Signature]

Il Dirigente
 Dott. Geol. Giuseppe Travia

[Signature]

Ad. ma Accanto 20/05/2014



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

AREA 04 - SETTORE 01

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0098290 11/02/2014 10,35
Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura
Ass. : 538803 UOD Servizio geologico e coord...
Classifica : 4.1.1.

D.G.53-08-03
DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI
PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO GEOLOGICO E COORDINA-
MENTO SISTEMI INTEGRATI DIFESA
SUOLO, BONIFICA, IRRIGAZIONI

VIA A. DE GASPERI, 28

80133 - NAPOLI

N. Pratica: cc 3191/07-3190/07-3192/07-3191/07-2131/06-

Oggetto:

Trasmissione sentenze nn. 93/12-91/12-92/12-93/12-
13239/13 rese dal Trap nei confronti di Ferrarà Micheli-
no+ altri, Califano Luigi + altri, Califano Francesco + al-
tri, Gioiella Mario + altri, De Martino Elisabetta.

Si trasmette copia delle sentenze in oggetto, rappresentando l'opportunità di liquidare prontamente, ove non ancora provveduto, le somme per cui è condanna.

Si evidenzia che la mancata liquidazione potrebbe comportare un ulteriore aggravio di spese, conseguente all' esecuzione forzata.

Si invita, pertanto, il Settore in indirizzo a predisporre i provvedimenti di competenza.

IL Dirigente del Settore

Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Alba Di Lascio ad 0817963521

SETTORE GEOTECNICA GEOTERMIA DIFESA SUOLO
17 FEB. 2014
ABiosece
FIRMA

STUDIO LEGAL

AVV. ANTONIO D'ARIA

Patrocinante in Cassazione

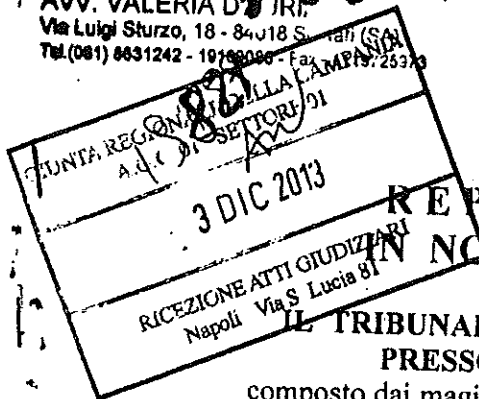
AVV. FABIO D'ARIA

Patrocinante in Cassazione

AVV. VALERIA D'ARIA

Via Luigi Sturzo, 18 - 84018 S. Lucia (SA)

Tel. (081) 8631242 - 10188000 - Fax (081) 8631243



190107 AN. DI LASCIO
A.A. 91/12



4-513 129/2007 1.
318
310
F. Dacomo
Rinnovo/mento
danni



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo

dott. Fulvio Dacomo

dr. ing. Luigi Vinci

Presidente

Giudice delegato

Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 129/2007 R.G., avente ad oggetto: "Risarcimento danni", passata in decisione all'udienza collegiale del 2.7.2012 e vertente

t r a

Califano Luigi (cf. CLF LGU 33S11 H431N), Califano Rosanna (cf. CLF RNN 68S46 H413W), Pascariello Marianna (cf. PSC MNN 30C58 H431W), Salzano Raffaella (cf. SLZ RFL 32C43 F912O), Caso Clementina (cf. CSA CMN 24A70 H431Q), Caso Giovanni (cf. CSA GNN 28S24 H413O), Caliendo Armando (cf. CLN RND 36D24 F912I), Califano Antonio (cf. CLF NTN 34A09 H431R), Sellitto Luigi (cf. SLL LGU 27A12 F138P), Sellitto Oreste (cf. SLL RST 31S09 F138N), Sellitto Anna (cf. SLL NNA 55C57 F138C), Sellitto Giovanna (cf. SLL GNN 57L60 F138U), Sellitto Rosa (cf. SLL RSO 67A64 F138F), rappresentati e difesi dagli avv. Antonio D'Auria (cf. DRA NTN 34E30 I483R), Valeria D'Auria (cf. DRA VLR 72R52 C129Z) e Fabio D'Auria (cf. DRA FBA 69M02 C129Y), giusta procura a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliati in Napoli piazza Garibaldi n. 80 presso lo studio dell'avv. Alessandro Basile,

- ricorrenti -

e

Regione Campania (cf. 80011990639) rappresentata e difesa dall'avv. Alba Di Lascio e con lei domiciliata in Napoli via S. Lucia n. 81, giusta procura generale per notar Cimmino del 17.9.2002,

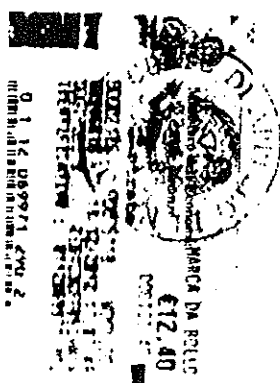
- resistente -

Svolgimento del processo e conclusioni

Con ricorso notificato in data 30.7.2007 e rinotificato in data 8.4.2008, i ricorrenti in epigrafe specificati, deducendo di essere proprietari o possessori e comunque coltivatori diretti di immobili e terreni siti in Castel San Giorgio (SA), e precisamente:

- Califano Luigi proprietario e conduttore del mappale 817 al fig. 12,

42375



2013

uf

f

B4 ESACUTIVA
11 ATTIVA
AN 11 ATTIVITA
VEDI ALLAGATO
13-11-2013

12/11/13
AL 11/11/13
02-10-2013

- Califano Rosanna comproprietaria e conduttore del mappale 1109 al fg. 12,
- Pascariello Marianna affittuaria di metà del mappale 223 al fg. 9,
- Salzano Raffaella proprietaria e conduttrice del mappale 200 al fg. 9,
- Caso Clementina e Caso Giovanni comproprietari e conduttori del mappale 816 al fg. 12,
- Caliendo Armando proprietario e conduttore dei mappali 171, 487, 488, 490, e 215 del fg. 9,
- Califano Antonio proprietario e conduttore dei mappali 813 e 1127 del fg. 12,
- Sellitto Luigi e Sellitto Oreste proprietari del mappale 618 al fg. 9,
- Sellitto Anna, Sellitto Giovanna e Sellitto Rosa proprietarie dei mappali 617 e 848 del fg. 9,

terreni tutti coltivati a frutteti e ortaggi, e premesso essere i terreni stati allagati tra il 23 e il 24.9.2002 a causa della rottura dell'argine del torrente Solofrana, compromesso da assenza di manutenzione ordinaria e straordinaria, che aveva reso la sua struttura inadeguata a sopportare il volume dei liquidi in esso immessi, convenivano in giudizio innanzi a questo T.R.A.P. la Regione Campania per sentirla condannare al risarcimento dei danni conseguenti agli allagamenti, accertati in consulenza di parte redatta dall'ing. Antonio Gioiella.

Si costituiva ritualmente in giudizio la Regione Campania, eccependo il suo difetto di legittimazione passiva, per non essere rinvenibile in alcuna normativa la sua titolarità alla manutenzione dell'alveo, cui erano deputati il Consorzio di Bonifica dell'Agro Sarnese Nocerino e la Provincia competente; evidenziando le responsabilità e le competenze di vigilanza e controllo dei Sindaci in materia di sanità, igiene e polizia locale; sostenendo che l'evento aveva rivestito caratteristiche di eccezionalità, tale da escludere ogni nesso di causalità in ordine allo eventuale stato di cattiva manutenzione dell'alveo; rilevando infine la carenza probatoria della domanda, ed instando per il suo rigetto.

Completata l'istruzione con produzione documentale ed escussione di testi, ed espletata CTU volta ad accertare le cause delle inondazioni e l'entità dei danni, la causa all'udienza collegiale del 2.7.2012 passava quindi in decisione.

Motivi della decisione

La domanda è parzialmente fondata e deve essere pertanto accolta per quanto di ragione. In primo luogo va ritenuta la parziale legittimazione attiva dei ricorrenti, posto che:

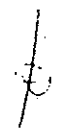
- per Califano Luigi proprietario e conduttore del mappale 817 al fg. 12, dalla visura catastale allegata alla CTU risulta la proprietà del mappale dichiarato,
- per Califano Rosanna comproprietaria e conduttore del mappale 1109 al fg. 12, dalla visura catastale allegata alla CTU risulta la proprietà nella misura dei 9/24 del mappale dichiarato.

- per Pascariello Marianna affittuaria di metà del mappale 223 al fg. 9, non risulta alcuna documentazione attestante il rapporto di affitto.
- per Salzano Raffaella proprietaria e conduttrice del mappale 200 al fg. 9, risulta dalla visura catastale allegata alla consulenza di parte la proprietà al 50% del mappale 200, mentre nella visura aggiornata allegata alla relazione del ctu ne risulta la proprietà per $\frac{3}{4}$.
- per Caso Clementina e Caso Giovanni comproprietari e conduttori del mappale 816 al fg. 12, dalla visura catastale allegata alla CTU risulta la proprietà del mappale dichiarato,
- per Caliendo Armando proprietario e conduttore dei mappali 171, 487, 488, 490, e 215 del fg. 9, dalla visura catastale allegata alla CTU risulta la proprietà dei mappali dichiarati,
- per Califano Antonio proprietario e conduttore dei mappali 813 e 1127 del fg. 12, risulta dalla visura catastale allegata alla consulenza di parte la proprietà del mappale 813 e del mappale 1127,
- per Sellitto Luigi e Sellitto Oreste proprietari del mappale 618 al fg. 9, dalla visura catastale allegata alla CTU risulta la proprietà del mappale dichiarato,
- per Sellitto Anna, Sellitto Giovanna e Sellitto Rosa proprietarie dei mappali 617 e 848 del fg. 9, dalla visura catastale allegata alla CTU risulta la proprietà dei mappali dichiarati,

Deve pertanto riconoscersi la legittimazione attiva dei ricorrenti tutti ad esclusione di Pascariello Marianna, il cui rapporto con il fondo non è stato provato. Né possono a ciò supplire le generiche deposizioni dei testi, i quali hanno affermato che tutti i ricorrenti erano coltivatori di terreni allagati a seguito della esondazione in oggetto -senza peraltro specificazione alcuna delle superfici coltivate e identificazione del mappale coltivato-, questa avendo interessato una notevole estensione (alcuni dei terreni erano situati a circa 1 Km in linea d'aria dal punto ove si è rotto l'argine del torrente e l'acqua è tracimata), e non potendosi escludere che alcuni dei ricorrenti fossero coltivatori di altri terreni rispetto a quelli per cui è causa. La domanda della Pascariello va pertanto respinta, con compensazione delle spese di lite, stante la limitata entità della domanda nell'ambito dell'intero giudizio.

Nel merito, ed in punto di fatto, alla stregua della espletata prova testimoniale e della documentazione in atti, e come altresì accertato in altri giudizi già definiti da questo Tribunale (cfr. R.G. n. 75/2006), è provato che tra il 23 ed il 24.9.2002, in seguito a precipitazioni atmosferiche, il torrente Solofrana in alcuni punti esondò ed in altri -come quello per cui è causata- ruppe gli argini sotto la spinta dell'acqua, determinando l'allagamento delle zone circostanti, ed in particolare, per quel che qui rileva, degli immobili dei ricorrenti, che rimasero invasi dall'acqua e dai materiali estranei fuoriusciti dall'alveo.

La specifica questione della manutenzione del torrente Solofrana è stata peraltro già affrontata in altre sentenze di questo T.R.A.P. (tra le altre, la n. 169/2005), alcune anche relative al medesimo evento dannoso, nelle

quali è stata altresì accertata, in relazione ai ripetuti eventi di rottura degli argini. "la concorrenza di elementi scatenanti costituiti in primo luogo dalla inadeguatezza della sezione idraulica del torrente Solofrana, inidonea a contenere le ondate di piena (anche quando non si rompono gli argini l'acqua tracima inondando i terreni limitrofi); in secondo luogo il precario stato di manutenzione del letto, sia del torrente che del collettore che ne hanno ulteriormente ristretto la portata; in terzo luogo la mancanza di un adeguato intervento sistematico di consolidamento degli argini dei due corsi d'acqua"; concludendosi che "all'origine dei fatti va pertanto posta una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio....". All'origine dell'evento vanno individuate sostanzialmente più cause concomitanti, rappresentate sia dalla inadeguatezza della sezione idraulica del torrente e dei suoi immissari, inidonea a contenere le ondate di piena, sia dal precario stato di manutenzione del torrente stesso, sia dalla mancanza di un adeguato intervento sistematico di consolidamento degli argini del corso d'acqua. Va quindi ritenuta sia una carenza di manutenzione, sia una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio, considerato il noto ripetersi di tali fenomeni inondativi, che il pur rilevante andamento pluviometrico, da solo, non avrebbe potuto cagionare.

Orbene, come già accertato anche in precedenti giudizi, tutti gli elementi di giudizio a disposizione indicano che il torrente Solofrana è un corso d'acqua naturale: esso, oltre che essere inserito negli elenchi delle acque pubbliche, è annoverato anche nel comprensorio di bonifica integrale di cui al T.U. n. 215/1933, e costituisce, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua, assumendo quindi la duplice veste di acqua pubblica e di opera di bonifica. Affermato, quindi, che il torrente Solofrana è un corso d'acqua naturale, il cui corso si esaurisce nel territorio della regione, va ricordato che in virtù dell'art. 2, lett. e), del d.p.r. 15.1.72 n. 8, sono state trasferite alle regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e cioè in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori (qual è il torrente in parola), mentre, in virtù dell'art. 90, lett. e), del d.p.r. 24.7.77 n. 616 e dell'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183, sono attribuite alle regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sicché, per quanto gli alvei in questione rientrano nel demanio idrico statale, ai sensi dell'art. 822 c.c., e non ne risulti il trasferimento al patrimonio regionale, la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta in generale alla Regione. L'art. 11 della legge n. 183/1989 sopra citata prevede che i comuni, le province ed i loro consorzi, nonché gli altri enti pubblici interessati partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia nei



modi e nelle forme stabilite dalle regioni. Va allora rilevato che la Regione Campania con l'art. 25 della legge regionale 29.5.80 n. 54 ha sub-delegato alle province alcune funzioni in materia di acque pubbliche, la cui esatta individuazione è stata operata con la legge regionale 20.3.82 n. 16 e nessuna delle quali riguarda gli interventi di conservazione e manutenzione degli alvei (si tratta, infatti, delle funzioni relative agli attingimenti di acqua dai corsi di acque pubbliche, alla ricerca ed estrazione di acque sotterranee, alle piccole derivazioni di acqua ed alla polizia delle acque), sicché appare evidente che il contenuto della sub-delega in parola non elide la responsabilità della Regione in tema di omessa manutenzione di torrenti, alvei e grandi colatori, essendo rimasti i relativi interventi di sua diretta competenza.

E anche se la attività manutentiva è demandata al Consorzio di Bonifica per essere il torrente inserito nel comprensorio di bonifica, residua comunque una responsabilità della Regione in relazione alla erronea o insufficiente realizzazione delle opere strutturali ovvero mancata esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria che siano state concausa del danno, unitamente alla carente manutenzione. E dette carenze sono riscontrabili, posto che, come detto, si è potuta rilevare la fatiscenza e il degrado delle opere e la loro inidoneità strutturale, tali da rendere necessaria una pianificazione a grande scala che preveda un riassetto ed un adeguamento generale della rete idrografica.

La responsabilità della Regione risulta peraltro anche dall'esame della legge regionale n. 23/85, ove all'art. 3 si legge che *"per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica integrale la Giunta Regionale individua annualmente gli interventi da realizzare ed assegna le somme occorrenti ai Consorzi di Bonifica, che eseguono gli interventi medesimi"*, con ciò evidenziandosi come spetti comunque alla Regione l'iniziativa e la spesa per la esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo dell'operato del Consorzio.

Ininfluyente è poi il generico richiamo che la difesa della Regione fa a "comportamenti illegittimi esercitati sul territorio senza il preventivo assenso della p.a.", probabilmente riferendosi ai fenomeni di intensa e non programmata urbanizzazione ed industrializzazione di territori in origine agricoli che ha modificato negli ultimi decenni l'assetto idrogeologico del territorio campano, creando spesso situazioni di sovraccarico delle portate dei corsi d'acqua e di intenso inquinamento delle loro acque, posto che ciò non può esimere la Regione dalla responsabilità per non averne curato la straordinaria manutenzione o una corretta ricostruzione, tanto da provocarne l'intasamento e l'inefficienza idraulica, tanto più che, essendosi sviluppati i suddetti fenomeni nel corso di diversi decenni, un'accorta politica di tutela del territorio avrebbe consentito alla Regione di individuare il problema e di avviare per tempo un articolato programma di adeguamento dei corsi d'acqua alle nuove esigenze che andavano emergendo ed estendendosi, sicché il fatto che per decenni il problema sia rimasto accantonato, senza che neppure si avviasse un programma di adeguamento della rete dei

colatori (iniziative in tal senso essendo partite solo dopo il 1998 e grazie ad interventi straordinari dello Stato) non può che sottolineare la colpa della Regione per difetto di diligenza nella cura del sistema dei corsi d'acqua affidati alla sua gestione e manutenzione.

Infine, non può neppure ritenersi che si sia presenza di un evento eccezionale tale da rompere il nesso di causalità tra il fatto e l'evento perché se è vero che vi furono piogge intense, non risulta che ebbero carattere di eccezionale intensità, né che venne dichiarato lo stato di calamità naturale.

In ordine al quantum del risarcimento, ritiene il Tribunale che non possano essere recepiti nella interezza i dati e i valori riportati dal CTU in ordine ai costi per la pulizia del terreno e il ripristino delle condizioni agronomiche dei suoli, essendosi il CTU riportato acriticamente ai valori esposti in consulenza di parte, laddove questo Tribunale, sulla scorta di altre CTU redatte da dottori agronomi, e relative allo stesso evento e a terreni limitrofi, e in ragione della specifica competenza tecnica dovuta alla sua particolare composizione, ha ritenuto equo determinare per la rimozione dello strato fangoso inquinato, da ritenersi congruo nella misura di circa 20 cm, e con riferimento al prezzario per i lavori pubblici in Campania dell'anno 2002 e al prezzario per i miglioramenti fondiari pubblicato nel 2001, un importo di € 6,26/mc.; e per il ripristino delle condizioni agronomiche del suolo l'importo di € 0,43/mq. Oltretutto le consulenze di parte risultano non attendibili, come rilevato anche dal CTU, in quanto gran parte delle foto scattate come relative ai luoghi di causa si riferiscono ad altri fondi non interessati dalla procedura.

Ritiene il Tribunale pertanto dover liquidare i danni nella seguente misura:

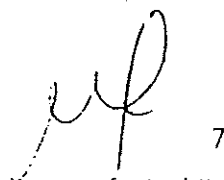
- per Califano Luigi proprietario e conduttore del mappale 817 al fg. 12, di superficie pari a mq. 1009, per la rimozione del fango per uno strato ritenuto congruo dal CTU di 6 cm., l'importo di $(1009 \text{ mq} \times 6 \text{ cm} \times € 6,26/\text{mc}) = € 379,00$; per ripristino condizioni agronomiche $(\text{mq} 1009 \times € 0,43) = € 434,00$, per danni ad ortaggi e frutta € 1007,50, per rifacimento di muri crollati con altri in c.a. un importo totale ritenuto congruo in € 3.000,00 considerata la realizzazione in economia; in totale € 4.820,50;
- per Califano Rosanna comproprietaria e conduttrice del mappale 1109 al fg. 12, di circa mq. 730, per la rimozione del fango per uno strato ritenuto congruo dal CTU di 6 cm., l'importo di $(730 \text{ mq} \times 6 \text{ cm} \times € 6,26/\text{mc}) = € 274,00$; per ripristino condizioni agronomiche $(\text{mq} 730 \times € 0,43) = € 314,00$, per danni ad ortaggi e frutta € 612,00; in totale € 1.200,00;
- per Salzano Raffaella proprietaria e conduttrice del mappale 200 al fg. 9, di circa 590 mq, per la rimozione del fango per uno spessore ritenuto necessario di 15 cm. $(\text{mq} 590 \times 0,15 \times 6,26) = € 554,00$, per ripristino condizioni agronomiche $(\text{mq} 590 \times 0,43) = € 254,00$, per danni ad alberi da frutta € 65,70; in totale € 873,70;
- per Caso Clementina e Caso Giovanni comproprietari e conduttori del mappale 816 al fg. 12, di circa mq. 1010, per pulizia del terreno

spessore 6 cm ($1010 \times 0,06 \times 6,26 =$) € 379,35, per ripristino condizioni agronomiche ($1010 \times 0,43 =$) € 434,30, per danni ad alberi ed ortaggi € 1.145,00, per ripristino recinzione l'importo stimato congruo in € 2.000,00; in totale € 3.958,65;

- per Caliendo Armando proprietario e conduttore dei mappali 171, 487, 488, 490, e 215 del fg. 9, per totali mq. 4814, per pulizia del terreno per uno strato di 10 cm l'importo di ($4814 \times 0,10 \times 6,26 =$) € 3.013,56, per ripristino condizioni agronomiche l'importo di ($4814 \times 0,43 =$) € 2.070,02, per danni ad ortaggi ed alberi € 1.479,55. Nulla per danni alla recinzione non di proprietà del ricorrente, né per ulteriori danni non provati. Per un totale di € 6.653,13;
- per Califano Antonio proprietario e conduttore dei mappali 813 e 1127 del fg. 12, di totali mq. 3297, per pulizia del terreno per uno strato di 6 cm l'importo di ($3297 \times 0,06 \times 6,26 =$) € 1.238,35, per ripristino condizioni agronomiche l'importo di ($3297 \times 0,43 =$) € 1.417,71, per danni ad ortaggi ed alberi da frutta € 2.044,00, per danni al muro di recinzione l'importo ritenuto congruo di € 180,00; per un totale di € 4.880,06;
- per Sellitto Luigi e Sellitto Oreste proprietari del mappale 618 al fg. 9, di circa mq. 1200, per la pulizia del terreno per uno spessore ritenuto congruo di 15 cm, ($1200 \times 0,15 \times 6,26 =$) € 1.126,80, per ripristino condizioni agronomiche l'importo di ($1200 \times 0,43 =$) € 516,00, per perdita di frutti e ortaggi e pulizia alberi l'importo di € 3.397,00; in totale € 5.039,80;
- per Sellitto Anna, Sellitto Giovanna e Sellitto Rosa proprietarie dei mappali 617 e 848 del fg. 9, di circa 2.473 mq, per la pulizia del terreno per uno strato di 15 cm l'importo di ($2473 \times 0,15 \times 6,26 =$) € 2.322,15, per ripristino condizioni agronomiche l'importo di ($2473 \times 0,43 =$) € 1.063,39, per perdita frutti e pulizia alberi € 5.821,07; in totale € 9.206,61.

Non si ritiene di dover liquidare ulteriori voci di danno, in particolare per la svalutazione di terreni che è sfornita di qualsiasi prova, nonché per danni futuri, parimenti per mancanza di prova, non essendosi documentata o comunque provata una diminuzione effettiva di produzione negli anni successivi all'evento e dopo la esecuzione dei lavori di ripristino del terreno e delle sue condizioni agronomiche; e avendo rilevato anzi il CTU che in parte dei terreni in oggetto, al momento del sopralluogo, il raccolto giaceva ai piedi degli alberi perché a detta dei proprietari non era più conveniente raccoglierlo, e che parte dei terreni, forse proprio a tale motivo, risultava abbandonato e non più coltivato.

Agli importi di cui sopra vanno aggiunti la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data del fatto illecito (24.9.2002) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta



conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con riferimento all'entità del *decisum*. Spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio, a carico della resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulle domande proposte da Califano Luigi, Califano Rosanna, Pascariello Marianna, Salzano Raffaella, Caso Clementina e Caso Giovanni, Caliendo Armando, Califano Antonio, Sellitto Luigi e Sellitto Oreste, Sellitto Anna, Sellitto Giovanna e Sellitto Rosa, nei confronti della Regione Campania; disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

-----Respinge le domande proposte da Pascariello Marianna e compensa le spese di lite.

-----Condanna la Regione Campania al pagamento dei seguenti importi:

- € 4.820,50 in favore di Califano Luigi,
- € 1.200,00 in favore di Califano Rosanna,
- € 873,70 in favore di Salzano Raffaella,
- € 3.958,65 in favore di Caso Clementina e Caso Giovanni, da suddividersi tra i due al 50%,
- € 6.653,13 in favore di Caliendo Armando,
- € 4.880,06 in favore di Califano Antonio,
- € 5.039,80 in favore di Sellitto Luigi e Sellitto Oreste, da suddividersi tra i due al 50%,
- € 9.206,61 in favore di Sellitto Anna, Sellitto Giovanna e Sellitto Rosa, da suddividersi tra le tre in misura di 1/3 ciascuna;

il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati come in motivazione.

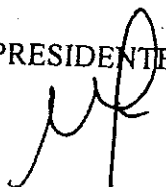
-----Condanna la Regione Campania alla rifusione in favore dei procuratori dei ricorrenti, avv. Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, dichiaratisi antistatari, delle spese di lite liquidate in € 15,00 per spese imponibili, € 4.559,00 per spese esenti (comprenditive di spese CTU), € 3.000,00 per diritti ed € 4.500,00 per onorario.

Napoli 2.7.2012.

IL GIUDICE EST.



IL PRESIDENTE



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria FRASCA

CORTE APPELLO NAPOLI

Depositata in Cancelleria

oggi,

11 LUG. 2012

IL CANCELLIERE

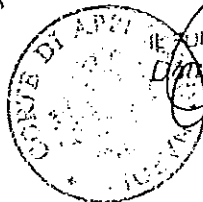
IL

ANNA MARIA FRASCA

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA - MINISTERO DELLA LEGGE
Comandante
siano
carri
di
La
leggi
La presente copia conforme al suo originale ed in
forma esecutiva si rilascia a richiesta del Sig. Avv.

D'AURIA
procuratore di
Napoli, li 25 NOV. 2013 F.B.

La presente copia composta di n. 8, fogli è
rilasciata al
25 NOV. 2013
Napoli, 25 NOV. 2013



RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2013

Io sottoscritto Uff. Giud. dell'UNEP presso la Corte d'Appello di Napoli, ad istanza degli avv.ti. Antonio, Fabio e Valeria D'Auria ho notificato copia della su estesa sentenza del TRAP di Napoli n. 91/12 in forma esecutiva a tutti gli effetti di legge a:

REGIONE CAMPANIA in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in Napoli in via Santa Lucia n. 81

